

Sanzioni UE e dazi USA
Aggiornamento normativo per le imprese

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Nicolò Cusimano

29 luglio 2025

**18° PACCHETTO DI SANZIONI:
UN ALTRO PASSO VERSO L'EXTRATERRITORIALITA'**

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell’arte

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

- Regolamento (UE) 2024/2462: restrizioni soggettive.

Misure restrittive in considerazione delle **attività di destabilizzazione praticate dalla Russia**

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)

18° Pacchetto: energia, altri beni ristretti e tanta extraterritorialità

Il 19 luglio 2025 è stato pubblicato il c.d. **diciottesimo pacchetto** di misure restrittive UE nei confronti della Russia, costituito dai seguenti Regolamenti:

- [Regolamento \(UE\) 2025/1494](#) (“Reg. 2025/1494”), che modifica il [Regolamento \(UE\) 833/2014](#) (“Reg. 833/2014”) e
- [Regolamento \(UE\) 2025/1476](#) (“Reg. 2025/1476”), che modifica il [Regolamento \(UE\) 269/2014](#) (“Reg. 269/2014”).

Il nuovo pacchetto ha confermato l’orientamento dell’Unione europea degli ultimi anni di voler colpire le **entrate russe dall’energia**, limitare la disponibilità **di beni e software**, ma soprattutto **evitare l’elusione** delle sanzioni attraverso **meccanismi normativi sempre più extraterritoriali**.

Le principali novità

- ENERGIA
 - Abbassamento e dinamicità del price cap sul petrolio russo
 - Nuovo divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati e nuove prove di origine
 - Sanzioni contro la “*shadow fleet*”
 - Nuovo divieto di transazioni su Nord Stream e Nord Stream 2
- NUOVE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE
 - Introduzione di una “catch-all” sanzionatoria per i prodotti quasi duali
 - Estensione delle restrizioni sui software
 - Nuovi beni ristretti
- L’EXTRATERRITORIALITA’
 - Lo strumento delle liste (oltre a quella del Reg. 269/2014)
- TUTELA GIURIDICA
 - Protezione contro utilizzo abusivo dei trattati di investimento

NUOVE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE

Prodotti c.d. quasi-duali (Allegato VII)

- Introduzione **“clausola catch-all”** (Art. 2 bis, co. 1 bis bis): necessaria un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato VII del Reg. 833/2014 **verso paesi terzi diversi dalla Russia**, qualora l’esportatore sia stato **informato dall’autorità** competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere **destinati, in tutto o in parte, in Russia o per un uso in Russia**.

- **Nuovi Beni:**
 - ❑ **Parte A:** È stata aggiunta la Sezione “X.C.VIII.005” relativa ai “Costituenti chimici per propellenti”.
 - ❑ **Parte B,** sono stati inseriti all’interno della tabella 5 “Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati” i seguenti beni: **Operanti per elettroerosione** (NC 8456.30) e **Tagliatrici a idrogetto** (NC 8456.50).

- Per i nuovi beni inseriti in tale allegato non è prevista alcuna deroga temporale (c.d. *grandfathering*).

Allegato XXIII - Novità

- Aggiunti nuovi beni
- I nuovi beni inseriti nell'Allegato XXIII sono stati inclusi in due allegati, per i quali è previsto un periodo di "grandfathering":
 - **Grandfathering Allegato XXIII sexies:** contratti prima del 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025
 - **Grandfathering Allegato XXIII septies:** contratti prima del 20/07/2025 eseguibili fino al 21/01/2026
- **Ampliata deroga autorizzativa per l'uso personale delle persone fisiche** (par. 5 *bis* dell'art. 3 *duodecies*): in particolare, NC **7615 10** (spugne, guanti), NC **8414 60** (cappe), NC **8422 30** (macchine per packaging), prodotti plastica NC **3916 20** (se necessari per la vendita di pavimenti PVC).
- **Aggiunte due deroghe autorizzative:**
 - Par. 5 *nonies*:** autorizzazione beni NC **8422 30** per imballaggio alimenti, bevande, farmaceutici.
 - Par. 5 *decies*:** autorizzazione beni NC **3402 90** (preparazioni tensioattive, liscive o per pulire) per contratti ante 01/01/2025, validità fino al 01/01/2028 o scadenza contratto.

Allegato XXIII – alcuni esempi

Bene	Grandfathering	Deroga autorizzativa
Preparazioni <u>tensioattive</u> , <u>liscive</u> o per <u>pulire</u> (3402 90)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	Sì: per contratti ante 01/01/2025, validità fino al 01/01/2028 o scadenza contratto (par. 5 <i>decies</i> dell'art. 3 <i>duodecies</i>)
<u>Altri lavori di ferro o acciaio</u> (7326 90)	<u>Allegato XXIII septies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/01/2026	/
<u>Altri lavori di alluminio</u> (7616 99)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	/
<u>Turbine a gas</u> (8411 81 e 8411 82) e relative <u>parti</u> (8411 99)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	/
<u>Compressori per impianti frigoriferi</u> (8414 30)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	/
<u>Cappe</u> (8414 60)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	Sì: per l'uso personale delle persone fisiche (par. 5 <i>bis</i> dell'art. 3 <i>duodecies</i>)
Apparecchi e dispositivi per la <u>liquefazione dell'aria o di altri gas</u> (8419 60)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	/
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori (8422.30)	<u>Allegato XXIII septies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/01/2026	Sì: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per l'imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici e (par. 5 <i>nonies</i> dell'art. 3 <i>duodecies</i>) ▪ per l'uso personale delle persone fisiche (par. 5 <i>bis</i> dell'art. 3 <i>duodecies</i>).
<u>Termostati</u> (9032 10) e <u>Manostati</u> (9032 20) e relative parti (9032 90)	<u>Allegato XXIII sexies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/10/2025	/
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (9032 89)	<u>Allegato XXIII septies</u> : contratti fino al 20/07/2025 eseguibili fino al 21/01/2026	/

Divieto di transito - Allegato XXXVII

- Aggiornato l'elenco di beni e tecnologie per cui è **vietato il transito attraverso la Russia** (Art. 3 duodecies, par. 3 bis).
- **Nuovi beni aggiunti:**
 - ❑ **NC 7308.90:** Costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti, torri, porte, finestre, impalcature).
 - ❑ **NC 8419.50:** Scambiatori di calore.
 - ❑ **NC 8419.89:** Apparecchi per trattamento materie (riscaldamento, cottura, sterilizzazione, condensazione, raffreddamento, ecc.).
 - ❑ **NC 8419.90:** Parti di apparecchi per trattamento materie e scaldacqua non elettrici.
 - ❑ **NC 8479.82:** Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, setacciare, emulsionare.
 - ❑ **NC 8701.21:** Trattori stradali per semirimorchi a motore diesel/semidiesel.
 - ❑ **NC 8716.39:** Rimorchi e semirimorchi per trasporto merci (escl. agricoli o cisterne).
 - ❑ **NC 8716.90:** Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli non automobili.

Prodotti militari – art. 4

- Nuovi divieti introdotti con il 18° pacchetto:
 - Vietata l'esportazione in Russia o per uso in Russia dei prodotti inclusi nell'Elenco comune delle attrezzature militari UE.
 - Vietata l'importazione in UE dei medesimi prodotti se di **origine russa** o **provenienti dalla Russia**.



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2024/1945

1.3.2024

ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA

adottato dal Consiglio il gg mm 2024

(attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)

(che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 ⁽¹⁾)

(PESC)

(C/2024/1945)

Allegato II – Disallineamento

Articolo 3

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. (...)
2. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
 - c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia

Articolo 4, par. 3

Sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità competente interessata:

- a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di prodotti elencati nell'allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato
- b) la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato
- c) la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, dei relativi servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato

Software gestionali per usi bancari – Art. 5 quindicies

- Il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili **software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali** è stato **esteso ai software per usi bancari e finanziari**, elencati nell'Allegato XXXIX.

Quali? Software con uno dei seguenti usi:

- servizi bancari online e mobili;
- gestione dei prestiti;
- sportelli automatici (ATM) e integrazione del punto vendita (POS);
- segnalazioni regolamentari;
- investment banking.

- Deroga temporale: Per i **software bancari**, il divieto **non si applica fino al 30 settembre 2025** per i contratti **conclusi entro il 20 luglio 2025**, inclusi i contratti accessori necessari alla loro esecuzione.

DIVIETI SULL'ENERGIA E *PRICE CAP* PETROLIO

Restrizioni all'importazione: prodotti petroliferi ottenuti in un paese terzo

- **Art. 3 *quaterdecies bis***: divieto dal **21 gennaio 2026** di acquistare, importare o trasferire nell'UE i prodotti petroliferi (NC 2710) **ottenuti in un paese terzo da petrolio greggio (NC 2709 00) originario della Russia**.
 - ❑ **Prova di origine**: L'importatore deve fornire prova dell'origine del petrolio greggio usato nella raffinazione, salvo importazioni da paesi partner di **Allegato LI** (Canada, Norvegia, Regno Unito, USA, Svizzera).
 - ❑ **Paesi terzi esportatori netti**: Prodotti petroliferi da paesi terzi esportatori netti di greggio nell'anno precedente si considerano ottenuti da greggio nazionale (non russo), a meno di evidenze contrarie.
- **Price cap** per l'importazione di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (NC 2700) (All. XXVIII)
 - ❑ **Nuovo price cap**: ridotto a **47,6 USD/barile** (NC 2700) dal **3 settembre 2025**.
 - ❑ **Sistema dinamico**: price cap aggiornato automaticamente in base alle fluttuazioni di mercato.
 - ❑ **Periodo transitorio**: contratti stipulati entro il **20 luglio 2025** restano validi fino al 18 ottobre 2025 se conformi al vecchio limite di 60 USD/barile.

RESTRIZIONI SOGGETTIVE: LE STRUMENTO DELLE LISTE

Reg. 269/2014 i nuovi congelamenti (anche elusori non russi)

- Aggiunte **14 nuove persone fisiche** e **41 entità** all'allegato I del Reg. 269/2014 (totale > 2.500).
 - Tra le **persone fisiche**, oltre ad alcuni cittadini russi, è stato designato un cittadino **cinese** proprietario della società *Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd*, un cittadino **indiano** capitano di una petroliera coinvolta nell'aggiramento delle sanzioni, un cittadino **iraniano** che opera in connessione con la c.d. "flotta ombra" russa e un cittadino **azero** coinvolto in esportazioni di petrolio russo.
 - Tra le **entità**, spiccano in particolare varie entità coinvolte nella produzione di radar, settore della lavorazione dei metalli, nonché due entità **cinesi**, una **azera**, due stabilite presso le **Isole Mauritius**, tre a **Hong Kong**, una a **Singapore**, due in **India** e ben sette in **UAE**.

Lo strumento delle LISTE: similarità con il sistema statunitense?

➤ Allegato IV : soggetti cui è vietato vendere prodotti a duplice uso e «quasi duali»

Ampliato l'elenco di entità alle quali è vietato vendere, fornire o esportare prodotti a duplice uso e prodotti c.d. "quasi-duali". In particolare, nell'allegato IV del Reg. 833/2014 sono state aggiunte **26 entità**, di cui quattro entità **turche**, quattro **cinesi** e quattro di **Hong Kong**.

➤ Allegato XLIV: soggetti con cui è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni.

Possibile designare entità non russe che usano **SPFS** o **sistemi di messaggistica finanziaria russi**, anche senza determinare il loro contributo alla resilienza del sistema finanziario russo o all'elusione delle sanzioni. Ad oggi è vuoto.

➤ Allegato XLV: Divieto di effettuare operazioni con:

- ❑ **Parte A:** Enti creditizi o finanziari, oppure entità che prestano servizi per le cripto-attività, che **pregiudicano in modo significativo gli obiettivi dei divieti previsti dal Reg. 833/2014 e dal Reg. 269/2014** (ad oggi solo due banche cinesi: Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd e Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.);
- ❑ **Parte B:** Enti creditizi o finanziari, oppure entità che forniscono servizi per le cripto-attività, che **sostengono la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina**, anche **trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione** per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del regolamento (vuoto).
- ❑ **Parte C:** **Soggetti diversi** da enti creditizi o finanziari e fornitori di servizi crypto, che **pregiudicano in maniera significativa gli obiettivi dei divieti** di cui agli articoli *3 quaterdecies*, *3 quindecies* e *3 vicies* del Reg. 833/2014 (vuoto)

Lo strumento delle liste

- **Allegati XLIX e L: divieto di operazioni con Fondo RDIF con le entità da esso possedute o controllate, con le entità extra-UE in cui il RDIF ha effettuato un investimento significativo (Allegato XLIX – 5 entità russe), con le entità extra-UE che forniscono servizi di investimento o altri servizi finanziari a tali soggetti (Allegato L- vuoto), nonché con ogni entità che agisce per conto o sotto la direzione dei predetti soggetti.**
 - ❑ Deroghe autorizzative: (i) acquisto di prodotti medicali e farmaceutici, (ii) operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia da autorizzarsi entro il 31 dicembre 2026.


- **Allegato XIV: divieto generale di operazioni (non solo messaggistica finanziaria) con entità elencate nell'allegato XIV (inserite 22 banche russe) e alle entità da queste possedute per oltre il 50%.**
 - ❑ Eccezioni: operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro residenti in Russia prima dell'entrata in vigore del divieto
 - ❑ Deroghe autorizzative: operazioni che coinvolgono la Bank Zenit se necessario per il pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90 o l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025 fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

- **Allegato XLII - Navi: divieto di dare accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell'Unione, importare nell'Unione, acquistare o trasferire le navi etc.**

Soppressione di 3 voci, modifica di 7, aggiunte 105 nuove navi (totale > 440).

Divieti relativi al Nord Stream 1 e Nord Stream 2

- **Art. 5 bis septies – Nord Stream & Nord Stream 2:** divieto totale di operazioni legate a completamento, esercizio, manutenzione o uso dei gasdotti e relativo finanziamento.
 - ❑ Eccezione: protezione della salute e sicurezza delle persone
 - ❑ Deroghe autorizzate: liquidazione o la ristrutturazione di persone giuridiche, entità o organismi collegati ai gasdotti, a condizione che tali operazioni siano necessarie a garantire che i gasdotti non siano utilizzati



Le nuove esenzioni: porti, aeroporti e controllo fiduciario pubblico.

- **Art. 5 bis sexies – Allegato XLVII**
 - ❑ **Eccezione Porti (All. XLVII A):**
Operazioni per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di **carbone** (voce 2701) originario di paese terzo, solo caricato/in transito in Russia, se origine e proprietario non sono russi.
 - ❑ **Eccezione Aeroporti (All. XLVII B):**
Attività su **capacità nucleari civili**: gestione, manutenzione, approvvigionamento, ritrattamento combustibile, progettazione, costruzione e completamento impianti.

- **Art. 5 bis bis – Allegato XIX:** nuove eccezioni per entità UE che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità designate (o da queste possedute) sotto “**regime fiduciario pubblico**” o analoghe misure di salvaguardia pubbliche e/o autorizzate, per garantire la continuità operativa e il rispetto delle sanzioni.

PROTEZIONE GIURISDIZIONALE RISPETTO A DECISIONI IN CONTENZIOSI INVESTITORI – STATO

Decisioni di organi giurisdizionali in contenziosi investitore-stato

Modificata la disciplina del riconoscimento delle decisioni giurisdizionali al fine di garantire maggior protezione agli stati membri dall'esecuzione di decisioni relative a contenziosi investitore-stato.

- **Par. 2 bis e 2 ter dell'articolo 11:** ampliato l'elenco delle **decisioni giudiziarie straniere** e delle **richieste di assistenza** (indagini o esecuzione pene) **non eseguibili in UE** se connesse alle sanzioni contro la Russia (ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse);
- **Art. 11 quinquies:** chiariti i **criteri di competenza dei giudici unionali** in caso di esclusione della giurisdizione di Stati terzi per controversie sulle sanzioni (se nessun giudice di uno Stato Membro è competente ai sensi di altre disposizioni UE o nazionali, il giudice di uno stato membro può conoscere della domanda di risarcimento SE la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito).
- **Art. 11 sexies e 11 septies:** introdotte misure di **protezione per gli Stati membri da decisioni sfavorevoli nei procedimenti investitore-Stato** relativi alle sanzioni contro la Russia (diritto al risarcimento del danno e possibilità di sollevare qualsiasi eccezione contro il riconoscimento o l'esecuzione).

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO CONTRO LA BIELORUSSIA

Il regime sanzionatorio contro la Bielorussia

Il 19 luglio 2025, contestualmente all'adozione del c.d. diciottesimo "pacchetto" di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa è stato modificato il programma sanzionatorio unionale nei confronti della Bielorussia.

- Il nuovo [Regolamento \(UE\) 2025/1472](#) del Consiglio e il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1469](#) hanno modificato il [Regolamento \(CE\) 765/2006](#) ("Reg. 765/2006"), che impone restrizioni contro la Bielorussia prevedendo un'armonizzazione con le disposizioni di cui alle misure restrittive UE contro la Russia.
- Si evidenzia che con riferimento ai beni inclusi per la prima volta nell'Allegato XVIII (divieto di export) è stata prevista una **deroga temporale** soltanto per **alcuni beni** di cui ai paragrafi 3 *bis* e 3 *ter* dell'articolo 1 *ter ter* (diversamente da quanto previsto per i nuovi beni di cui all'allegato XXIII del Reg. 833/2014). A titolo esemplificativo, si vedano i codici **NC 8302.10** (cerniere), **NC 8414.30** (compressori per impianti frigoriferi) e **NC 7616.99** (altri lavori in alluminio), inseriti nell'allegato XVIII ma non coperti dalla deroga temporale.

L'obiettivo del legislatore unionale, come in passato, è quello di rendere quanto più simili i regimi sanzionatori contro Russia e Bielorussia, in modo tale da **evitare flussi elusivi tra i due Paesi**.



I DAZI USA

Lo stato dell'arte

I dazi USA ad oggi, 23 luglio 2025

Di interesse per i beni originari della UE

- ❑ Dazi «reciproci» al 10% sulle importazioni negli USA di tutti i beni originari di tutti i paesi, ad eccezione di Messico, Canada. Le tariffe differenziate, inizialmente destinate a scadere il 9 luglio, sono state prorogate al 1° agosto 2025, come previsto dall'Executive Order del 7 luglio 2025. – (Base giuridica: IEEPA)
- ❑ Dazi al 50% su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati quali misure di «salvaguardia» (*Proclamation 10895 e Proclamation 10896* del 10 febbraio 2025) – (Base giuridica: Section 232 Trade Expansion Act)
- ❑ Dazi al 25% sul settore *automotive* (*Proclamation 10908* del 26 marzo 2025), così come modificati dalla *Proclamation 10925* – (Base giuridica: Section 232 Trade Expansion Act)
- ❑ Dazi «*Most Favoured Nation*» («MFN») – (Base giuridica: GATT 1994).
- ❑ Dazi «*antidumping*» e «*countervailing*» previsti sull'importazione di molteplici beni – (Base giuridica: Tariff Act 1930 e GATT 1994).

Di interesse di altri paesi di origine

- ❑ Dazi al 20% «fentanyl» sui prodotti originari di Cina, al 25% sui prodotti originari di Canada e Messico (per questi ultimi due, se non USMCA) - (Base giuridica: IEEPA)
- ❑ «*Secondary tariffs*»: a partire dal 2 aprile 2025, dazio al 25% su tutti i prodotti importati negli USA da paesi che importano, direttamente o indirettamente, petrolio venezuelano (E.O. 14245 del 24 marzo 2025) ad oggi non è stato utilizzato - (Base giuridica: IEEPA)

Cumulabilità delle misure tariffarie: le regole del 4 giugno 2025

Attraverso l'adozione dell'E.O. 14289 "*Addressing certain tariffs on imported articles*", l'amministrazione Trump ha svolto un'attività di coordinamento tra le varie misure tariffarie da essa adottate. Tale regole sono state ulteriormente emendate il 4 giugno come segue:

Dazi «reciproci»

Non si applicano:

- Se il bene è soggetto ai dazi «*automotive*»;
- Se il prodotto rientra tra quelli dell'Allegato II E.O. 14257 (pharma, semiconduttori prodotti in legno etc.) ;
- Ai prodotti originari dei paesi della Colonna 2 dell'HTSUS (Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia);
- Se il bene è soggetto ai dazi su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati; **il dazio si applica tuttavia alla parte non in alluminio/acciaio dei prodotti.**
- Beni originari di Messico e Canada.

Si cumula con il dazio MFN

Dazi «*automotive*»

Non si cumulano con:

- Dazi «*fentanyl*» contro Canada e Messico;
- Dazio su alluminio, acciaio e loro prodotti derivati;
- Dazi «reciproci».

Quindi si cumulano con:

- il dazio «*fentanyl*» su Cina;
- Altri dazi ai sensi della *Section 301*
- Dazio MFN

Dazi su alluminio, acciaio e derivati

Non si cumulano con:

- Dazi «*fentanyl*» contro Canada e Messico;
- Dazi «reciproci»
- Dazi «*automotive*»

Quindi si cumulano con:

- Dazi «*fentanyl*» contro la Cina;
- Altri dazi ai sensi della *Section 232*;
- Altri dazi ai sensi della *Section 301*
- Dazio MFN

Gli accordi raggiunti: UK, Cina, Giappone, Indonesia




- Dazio totale al 33,3% (reciproco al 10% fin al 12 agosto + «*fentanyl*» al 20% + «MFN» al 3.3)
- Sospensione delle misure di ritorsione



- Riduzione barriere non-tariffarie che discriminano prodotti USA
 - Negoziazione trattamento preferenziale per prodotti *pharma* inglesi
- Esenzione (per quote) dal dazio automotive per le auto UK



- Dazio reciproco al 15%
- Indonesia esenterà dai dazi il 99% dei prodotti USA
- Esenzione da barriere non tariffarie (riconoscimento regole product compliance USA)
- Negoziazione regole di origine preferenziale



- Dazio reciproco al 15%
- Giappone investirà 550 miliardi in USA (GNL)
- Aumento importazioni di riso del 75%
- Aumento acquisto energia USA
- Riconoscimento regole product compliance USA.

L'accordo con l'UE

Il 27 luglio, la Presidente *Von der Leyen* ha comunicato la conclusione dell'accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, considerato da Trump «*The Biggest Deal Ever*». Il 28 luglio è stata la volta del Presidente Trump pubblicare una *Fact Sheet* sul sito della Casa Bianca.

Punti principali :

- Importazioni negli USA dalla UE:
 - Dazio orizzontale onnicomprensivo al **15%**, che si applicherà anche al settore automobilistico, dei semiconduttori e farmaceutico. Non ci sarà possibilità di cumulo con altre misure tariffarie.
 - Alluminio e acciaio: 50%.
 - Eliminazione dei dazi («*zero-for-zero tariffs*») su aerei e loro componenti, alcuni non precisati prodotti chimici, attrezzatura per semiconduttori, prodotti agricoli, risorse naturali, minerali critici
- Importazioni nella UE dagli USA:
 - Eliminazione dei dazi (quid della MFN?): **0%**
 - Eliminazione dei dazi («*zero-for-zero tariffs*») su aerei e loro componenti, alcuni prodotti chimici, attrezzatura per semiconduttori, alcuni prodotti agricoli e risorse naturali e minerali critici. Su questo al momento ancora non c'è chiarezza
- Acquisto da parte dell'UE di risorse energetiche statunitensi (sostituzione GNL russo con GNL USA) 750 miliardi di USD entro il 2028 (termine presidenza Trump).
- Investimenti diretti UE in USA ad almeno 600 miliardi di USD entro il termine della presidenza Trump oltre il flusso normale (100 miliardi USD/anno)
- Acquisto di microchip statunitensi.
- Acquisto di armamenti USA
- Cooperazione nelle politiche commerciali verso paesi terzi (Cina? BRICS?)



Le lettere inviate da Trump: quali saranno i prossimi accordi?


Trump ha inviato lettere ad altri 23 partner commerciali (oltre a Canada e UE):

- Alcuni paesi hanno visto riduzioni sostanziali dei tassi: Cambogia, Iraq, Laos e Sri Lanka sono stati ridotti di oltre l'8%, con Sri Lanka che ha ricevuto la diminuzione più alta, passando dal 44% al 30. La Corea del Sud sarà soggetta a una tariffa del 25%.
- La lettera al Brasile differisce dalle altre: Trump ha dichiarato che **aumenterà drasticamente** le "tariffe reciproche" sul Brasile dal 10% di "tasso di base" al **50%**, citando anche preoccupazioni sul processo contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, che avrebbe cercato di annullare i risultati delle elezioni presidenziali del 2022, così come i recenti sforzi brasiliani per mirare alle aziende tecnologiche statunitensi.
- Nei confronti del Canada, al quale non era stata imposta una tariffa «reciproca» il 2 aprile, Trump ha annunciato di imporre un **dazio del 35%** dal 1° agosto. La lettera accusa il Canada di aver risposto con dazi al 25% sulle importazioni USA, a seguito della crisi del fentanyl, e di aver imposto dazi del 400% sui prodotti lattiero-caseari statunitensi. L'esenzione per gli accordi USMCA è in dubbio.

- Tutte le lettere precisano che queste tariffe "reciproche" aggiornate sono da considerarsi "separate" dalle tariffe "settoriali", suggerendo che le tariffe del 50% su acciaio e alluminio e del 25% sui prodotti del settore automotive sarebbero rimaste in vigore.

Trump announces fresh tariffs

As of July 12, U.S. President Donald Trump has announced new tariff rates for dozens of economies and extended the tariff deadline to August 1, 2025.



STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

info@studiopadovan.com

